



**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**PARERE N. 48 del 18 11 2025**

**OGGETTO: Certificazione costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2025 e dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente - parte economica per l'anno 2025 connesso al CCI triennio 2023-2025 del Comune di Argenta.**

Il giorno 18 del mese di novembre 2025 si è riunito per le vie brevi ed in videoconferenza il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nominato con Delibera Consiliare n. 45 del 26/09/2024, per esprimere parere su quanto in oggetto: sono presenti, oltre al Presidente Dott. Claudia Rubini, i componenti Dott. Carlo Costa e Dott. Gianni Zoboli

Il Collegio ha ricevuto in data 13/11/2025 la documentazione necessaria per l'espressione del parere e cioè:

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta);
- La deliberazione di G.C. n. 197 del 30/10/2025, avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta";
- L'allegato "E" della determina Unione n. 145 del 10/03/2025 con cui sono state quantificate le risorse residue non spese del Fondo del Lavoro Straordinario per l'anno 2024 del Comune di Argenta, da far confluire nel fondo delle risorse decentrate 2025 ( lo stralcio della determina era già stata tenuta agli atti di questo Collegio in occasione del parere n. 36 rilasciato in data 26 06 2025 )
- La determinazione della costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta per l'anno 2025 n. 543 del 06/11/2025;
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2025 sottoscritto il 10/11/2025 connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 per "Utilizzo fondo risorse decentrate anno 2025" e relativi allegati;

**Preso atto**

-che l'organo di revisione contabile deve validare la quantificazione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2025 contestualmente ai controlli sulla contrattazione integrativa anno 2025

**Visti:**

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022, recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici*

giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego), il quale testualmente dispone che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate..."*;
- l'art. 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto, che prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1"*;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

**Rilevato** che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

**Preso atto:**

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art. 1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente*

*importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

**Visti:**

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che al comma secondo, ultimo paragrafo, dispone testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle cui premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**Considerato:**

- che nell'anno 2025 non sussistono per il Comune di Argenta i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2025 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;
- che il Comune di Argenta risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557-quater della Legge n. 296 del 27/12/2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

**Visto** l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 che disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

**Richiamato** il proprio parere n. 36 del 26 06 2025 espresso sulla *"Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate parte stabile e parte variabile non discrezionale anno 2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta";*

**Visto** l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni" che prevede che:

*"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.";*

**Vista** la nota prot. 175706 del 27 giugno 2025 della Ragioneria Generale dello Stato con cui sono state fornite le indicazioni per l'applicazione operativa della normativa di cui sopra;

**Dato atto** che per il Comune di Argenta sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come risulta dettagliato nel prospetto allegato "A" alla determinazione n. 543 del 06/11/2025;

**Vista** la delibera di G.C. n. del Comune di Argenta n. 197 del 30/10/2025, tenuta agli atti di questo Collegio, con cui si è stabilito ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, di incrementare le risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta dall'anno 2025 dell'importo complessivo pari a € 22.675,76 oltre ad oneri ed irap e la cessione di parte di tale incremento, ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile per l'importo pari a € 7.558,60 oltre ad oneri ed irap;

### **Dato atto**

che la cessione della quota risorse decentrate di parte stabile di € 7.558,60, suindicata, comporta una corrispondente cessione all'Unione delle quote di limite di salario accessorio da parte del Comune, con conseguente riduzione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;

### **Preso atto**

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 79, del CCNL 16/11/2022, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
  - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
  - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità;
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 del Comune di Argenta è stato quantificato, per la parte stabile e parte variabile non discrezionale, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 361 del 02/07/2025 in complessivi € 194.516,66, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 del Comune di Argenta (parte stabile e variabile) è stato quantificato definitivamente in base alle linee di indirizzo formulate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.197 del 30/10/2025 ed in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 543 del 06/11/2025 in complessivi € 238.603,77=, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che nella quantificazione del Fondo suindicata si è tenuto conto dell'incremento stabilito con delibera di G.C. n. 197 del 30/10/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, della somma complessiva di € 22.675,76 oltre ad oneri ed irap e della contestuale cessione di parte di tale incremento, ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile e della cessione all'Unione delle quote di limite di salario accessorio per l'importo pari a € 7.558,60;
- che l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione è stato quantificato, con delibera G.C. del Comune di Argenta n. 216 del 28/11/2024, per l'anno 2025 in € 23.828,11, a seguito della revisione degli incarichi di elevata qualificazione dell'ente a far data dal 01/01/2025 e del congelamento della quota di € 11.500,00.
- che lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione del Comune di Argenta per l'anno 2025, a seguito dell'applicazione della quota parte dell'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/202, pari a € 449,52, ammonta a complessivi € 24.277,63;
- che, ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, il limite da applicare al Fondo delle Risorse Decentrate ed allo stanziamento per gli incarichi di elevata qualificazione del

Comune di Argenta dall'anno 2025, al netto delle voci "escluse", a seguito del rientro di personale all'Unione Valli e Delizie e della cessione della quota di limite di € 7.558,60 all'Unione Valli e Delizie è rideterminato in complessivi € 197.635,30, di cui € 162.307,19 per il fondo delle risorse decentrate ed € 35.328,11 per lo stanziamento destinato agli incarichi di elevata qualificazione;

- che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta, per l'anno 2025 di complessivi € 238.603,77= risulta così suddiviso:
  - Quota stabile (art. 79, comma 1) pari a € 184.603,50=
  - Quota variabile (art. 79, commi 2, 3 e 5) pari a € 54.000,27=;

**Rilevato** che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per € 23.020,64= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per € 2.799,76= al fine del riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata a dipendente del Comune di Argenta;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) – fino ad importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, per l'anno 2025 sono stati finanziati € 24.444,01;
- il finanziamento dell'incremento di cui all'art. 79 comma 2, lett. d), del CCNL 16.11.2022 eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, per € 835,48;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, per € 2.900,38=;

così come riportato nell'Allegato B) alla determinazione n. 543 del 06/11/2025

**Preso atto** altresì del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione del Comune di Argenta per l'anno 2025 come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria;

**Vista** la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

**Verificato:**

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 16/11/2022;
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente del Comune di Argenta parte economica anno 2025, sottoscritto il 10/11/2025, connesso al CCI triennio 2023-2025, è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 10/11/2025 di CCI parte economica anno 2025 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme

di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

### **CERTIFICA POSITIVAMENTE**

- l'incremento, ai sensi dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate della somma complessiva di € 22.675,76 sussistendone i presupposti per l'applicazione come risulta dai dettagli di cui ai prospetti allegato A e B alla determinazione n. 543 del 06/11/2025;
- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente e lo stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione del Comune di Argenta relativamente all'anno 2025, quantificati come da determinazione n. 543 del 06/11/2025, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio, certificando contestualmente le economie del lavoro straordinario dell'anno 2024, confluite nel fondo delle risorse decentrate 2025;
- Il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata qualificazione del Comune di Argenta per l'anno 2025, come risulta dalla relazione tecnico finanziaria trasmessa;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 10/11/2025 di CCI parte economica anno 2025 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott.ssa Claudia Rubini

Dott. Carlo Costa

Dott. Gianni Zoboli;